

Camera dei Deputati 25 novembre 2015

MONCHIERO. — *Al Ministro della salute*. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 14 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014, pubblicata il 10 novembre in *Gazzetta Ufficiale* («Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis»), abroga con effetto dal 25 novembre 2015 il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria») che recita: «Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003» (durata massima dell'orario di lavoro e riposo giornaliero);

le disposizioni che da oggi entrano in vigore sono due: la durata media dell'orario di lavoro non potrà in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario; inoltre, è previsto il diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore;

secondo unanime previsione di sindacati, direzioni aziendali ed esperti del settore, l'applicazione delle nuove norme potrebbe condurre alla paralisi ampi settori di asl ed ospedali, specie per quanto attiene i servizi di emergenza;

da notizie di stampa emerge che il Governo sarebbe intenzionato a presentare un'iniziativa normativa finalizzata all'assunzione di 3-4 mila medici, la metà dei quali attraverso nuove assunzioni, il resto attraverso la stabilizzazione dei precari;

la stabilizzazione dei precari è un provvedimento pienamente condivisibile sotto il profilo dell'equità, ma non aggiunge risorse umane a quelle attualmente disponibili;

la misura appare, quindi, quantitativamente inadeguata alle necessità (le organizzazioni sindacali stimano un numero ben più elevato) e non tiene conto delle carenze di personale infermieristico;

sempre in base a notizie di stampa l'intervento non sarebbe attualmente sostenuto da specifica copertura finanziaria, ma si limiterebbe a derogare dalla attuale disciplina vincolistica in tema di personale del Servizio sanitario, lasciando a regioni ed aziende sanitarie il compito di reperire le risorse necessarie all'interno dei trasferimenti loro assegnati;

l'espletamento delle relative procedure richiederà, comunque, un periodo temporale non breve, durante il quale le direzioni aziendali, i capi dipartimento e i direttori di struttura complessa saranno esposti al rischio (ma sarebbe meglio dire, secondo l'interrogante, «certezza») di pesanti sanzioni amministrative, sempre che la magistratura non ritenga che il mancato rispetto delle norme in materia di orario di lavoro configuri, invece, illecito penale –:

se non ritenga opportuno adottare iniziative per prevedere uno specifico finanziamento delle nuove assunzioni e un meccanismo di deroghe, parziali e temporanee, alla normativa comunitaria che consenta alle aziende sanitarie di non essere

costrette ad interrompere o limitare i servizi nei settori segnati da carenze di organico. (3-01871)